



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

Chiara BERSANI Presidente

Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH Consigliere

Massimo AGLIOCCHI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 4788** del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura Regionale nei confronti del sig.:

A.M., nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in via OMISSIS – C.F.
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini del foro di
Rovereto (TN), C.F. OMISSIS (fax 0464/436648, PEC:
giovanni.guarini@pec.it) con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso, sito in Rovereto, Piazza Damiano Chiesa n. 16;

- esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

- uditi, alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, con l'assistenza del
segretario dott. Bruno Mazzon, il magistrato relatore cons. Massimo
Agliocchi, il Pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore
generale Adamo Nicola Pepe, l'avv. Giovanni Guarini.

FATTO

1.1 Con atto di citazione depositato il 24 agosto 2023 la Procura

regionale ha chiamato in giudizio il sig. A.M., in qualità di dipendente del Comune di OMISSIS, contestando un danno di euro 1.680,00 derivante dall'asserito indebito utilizzo di buoni pasto.

Premette l'attore che l'azione erariale trae origine dagli stessi fatti e condotte esaminati anche in sede penale ed oggetto del provvedimento di archiviazione d.d. OMISSIS emesso dal GIP presso il Tribunale di OMISSIS.

Il Requirente rappresenta di aver ricevuto segnalazione di danno erariale dal Segretario comunale di OMISSIS che, con nota del 23/05/2023, ha denunciato l'utilizzo illecito dei buoni pasto da parte del dipendente comunale A.M.. In particolare, l'organo segnalante ha evidenziato che (A) il convenuto ha illegittimamente utilizzato buoni pasto in giornate festive ovvero in violazione di quanto prescritto dalle disposizioni contrattuali, per un danno corrispondente ad euro 222,00 (6 euro a buono pasto per 37 giorni di utilizzo indebito) e che (B) sono state riscontrate anomalie tra le timbrature in uscita a pausa pranzo e l'orario di fruizione del buono pasto tali da rendere non compatibile o non congrua la consumazione del pasto presso l'esercizio indicato dal convenuto.

Sul primo aspetto (A), la Procura evidenzia di aver scomputato tale voce di danno rispetto alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre in quanto il convenuto ha restituito la somma indicata mediante bonifico d.d. 17/07/2023.

Permarrebbero, invece, le altre irregolarità (B) oggetto di segnalazione, ascrivibili, in tesi attorea, al comportamento doloso del convenuto e

“scaturenti dal raffronto tra la timbratura in uscita dal Comune e l’orario in cui lo stesso avrebbe utilizzato la tessera dei buoni mensa, datagli in dotazione in seguito al malfunzionamento del sistema di rilevazione elettronico”.

Per tali condotte il PM contesta un danno patrimoniale di euro 1.680,00 corrispondente ai buoni pasto (n. 280) che sarebbero stati illegittimamente utilizzati dal M. nel periodo 2017 – 2022.

Secondo l’attore, sulla base della documentazione inviata dal Segretario comunale, il convenuto avrebbe ceduto a terzi i propri buoni pasto che, *“...come comprovato dalle timbrature in uscita dal lavoro, sono stati “consumati” in luogo così distante dagli Uffici comunali da apparire incompatibili con gli orari dichiarati dal convenuto nel registro cartaceo in dotazione del titolare dell’esercizio commerciale”.*

Cessione dei buoni pasto che sarebbe vietata dal regolamento di disciplina del servizio (“OMISSIS”) laddove è prescritto che l’utilizzo dei buoni è esclusivamente personale ed è vietata qualsiasi attività illecita legata all’acquisto e/o all’utilizzo degli stessi.

Il Requirente condivide la prospettazione del Segretario comunale segnalante, evidenziando che *“...dal raffronto tra le timbrature in uscita e le dichiarazioni di fruizione di ogni singolo buono mensa – sempre alle ore 12.45 presso lo stesso esercizio commerciale in OMISSIS, distante 5,7 Km dall’edificio comunale – si evince, secondo il consueto svolgersi degli avvenimenti, che il tragitto tra le due località richiede tempi ben più lunghi di quelli falsamente dichiarati”.* Inoltre, si rileva che, secondo quanto segnalato dal Segretario comunale, l’esercizio commerciale

aveva come orario di chiusura antimeridiano le 13.00 e, quindi, in taluni casi il convenuto non avrebbe neppure potuto consumare il pasto considerate le timbrature in uscita ed i tempi di percorrenza da OMISSIS a OMISSIS.

Perciò, in tesi attorea, tali indizi dimostrerebbero che il convenuto non si sarebbe mai recato di persona a ritirare e/o consumare il pasto nel periodo considerato.

L'attore ritiene che il comportamento del convenuto sia di natura dolosa in quanto il dipendente, consapevole della disciplina sull'uso dei buoni pasto, non avrebbe solo ceduto a terzi i propri buoni pasto, ma avrebbe anche dichiarato intenzionalmente e falsamente l'orario di consumazione del pasto.

1.2 Il convenuto si è costituito con comparsa depositata il 24 gennaio 2024 evidenziando, in particolare, che dal 2017 al 2022 ha sempre consumato il buono pasto di 6 euro presso l'esercizio "OMISSIS", distante circa 5,7 km dalla sede di lavoro, come confermato dal titolare di tale esercizio sig. OMISSIS interpellato in sede di indagini difensive.

Inoltre, il difensore sottolinea che la tessera elettronica in uso era danneggiata e funzionava solo per la rilevazione delle presenze in servizio e non per la consumazione dei pasti. Precisa che il convenuto aveva segnalato all'amministrazione comunale in varie occasioni (in prima battuta con e-mail del 25/02/2013) il malfunzionamento del *badge*, ma la tessera non veniva comunque sostituita fino al maggio del 2022. Aveva perciò utilizzato, in base alle indicazioni ricevute, il modulo cartaceo di rilevazione transazioni che compilava manualmente

indicando, per praticità e convenzione, per tutto il periodo in esame, e senza mai ricevere contestazioni, sempre il medesimo orario di fruizione del pasto (ore 12.45), sostenendo quindi l'inidoneità dell'orario indicato ad accertare l'effettivo momento di consumazione del pasto, bensì solo il giorno di utilizzo del buono. Inoltre, evidenzia che non sarebbe previsto, né nel modulo, né nel regolamento OMISSIS, l'obbligo di indicare con precisione l'orario di consumazione del pasto.

Con riferimento al procedimento disciplinare che ha coinvolto il M. la difesa rileva che è stato erroneamente fatto riferimento nell'atto d'addebito alle "*strisciate*" della tessera magnetica, mentre in realtà la stessa non funzionava e veniva indicato manualmente nei moduli cartacei solo un orario convenzionale. Inoltre, si precisa che la contestazione disciplinare ha in realtà riguardato solo n. 68 pasti, di cui, in seguito alle osservazioni presentate dal M., solo n. 37 riconosciuti utilizzati in mancanza dei presupposti contrattuali e risarciti dal convenuto all'amministrazione (per euro 222,00).

Ciò detto in punto di fatto, la difesa chiede, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 67, c. 7, del c.g.c. in quanto la Procura avrebbe svolto attività istruttoria successivamente alla notificazione dell'invito a dedurre avendo acquisito i moduli di rilevazione delle transazioni compilati dal M. dal 2017 al 2022, trasmessi dal Segretario comunale alla Procura successivamente all'invito a dedurre ed allegati alla citazione. Il PM avrebbe quindi violato il diritto al contraddittorio e il diritto alla difesa omettendo di comunicare al convenuto o al difensore i nuovi elementi

istruttori acquisiti. La difesa lamenta ancora la mancata considerazione da parte della Procura della deposizione del sig. OMISSIS, titolare dell'esercizio commerciale presso cui si recava il M. per i pasti.

Nel merito, la difesa sostiene la mancanza del danno e dell'elemento oggettivo della responsabilità. In particolare, ritiene mancante un danno certo, attuale e concreto, giacché l'azione erariale si sarebbe fondata solo su presunzioni carenti, in tesi difensiva, dei requisiti di precisione, gravità e concordanza. Del tutto assente sarebbe poi la prova in ordine all'asserita cessione a terzi dei buoni pasto. Si ribadisce, inoltre, che il titolare dell'esercizio commerciale, sig. OMISSIS, interpellato in sede di indagini difensive, ha dichiarato che il sig. M. acquistava sempre i prodotti nel suo negozio ed erano alimenti da consumare in giornata. Con riferimento all'orario di chiusura dell'esercizio commerciale, indicato dalla Procura nelle ore 13.00 sulla base di informazioni reperite online, la difesa ne sostiene l'inattendibilità e precisa che trattandosi di un piccolo esercizio a gestione familiare spesso gli orari variavano in base all'afflusso della clientela.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo si contesta il dolo, in quanto il M. non avrebbe inteso ingannare o danneggiare l'ente, né alterare o falsificare documenti. Non vi sarebbe stata neppure la volontà di violare alcuna disposizione normativa, rilevando che, se il M. avesse effettivamente voluto dolosamente ingannare l'Ente e cedere i suoi buoni pasto a terzi avrebbe fatto indicare agli ipotetici cessionari un orario diverso ogni giorno per rendere più credibile il raggiro.

Mancherebbe altresì, secondo la difesa, la colpa grave, in quanto la

compilazione del modulo cartaceo era la conseguenza del prolungato malfunzionamento della tessera elettronica a cui il Comune di OMISSIS, seppur al corrente, non aveva posto rimedio.

1.3 Alla odierna udienza, dopo ampia discussione, le parti hanno confermato le conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2.1 Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità amministrativa esercitata dalla Procura regionale nei confronti del sig. A.M., in qualità di dipendente del Comune di OMISSIS, per asserito indebito utilizzo di buoni pasto che avrebbe causato all'ente territoriale un danno erariale di euro 1.680,00.

2.2 In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità della citazione per violazione di quanto disposto dall'art. 67, c. 7, del c.g.c..
Sostiene la difesa del convenuto che la Procura successivamente alla notifica dell'invito a dedurre avrebbe inammissibilmente svolto ulteriore attività istruttoria pur non ricorrendo l'ipotesi derogatoria prevista dalla richiamata disposizione (*"...necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente"*).

Ora, la Procura ha effettivamente acquisito ulteriore documentazione successivamente alla notifica dell'invito a dedurre, ma si è trattato di mera documentazione di completamento delle acquisizioni istruttorie già svolte (moduli di rilevazione delle transazioni compilati e firmati

mensilmente dal convenuto). Peraltro, tali documenti sono stati inviati dal Segretario comunale ad integrazione della precedente segnalazione di danno e, quindi, non sono stati acquisiti dall'attore attraverso un nuovo decreto istruttorio. In sostanza, nulla è mutato nella citazione rispetto al *thema decidendum* cristallizzato nell'invito a dedurre e, quindi, le prerogative della difesa non sono state menomate da tale ulteriore produzione documentale. Si tratta dunque di acquisizione probatoria che non modifica minimamente la qualificazione dei fatti, né la quantificazione dell'asserito danno. Il Comune aveva già inviato in allegato alla segnalazione di danno un prospetto recante le timbrature in uscita e l'orario di fruizione dei pasti; l'amministrazione era anche già al corrente del luogo di consumazione del pasto (v. segnalazione di danno). Inoltre, i documenti prodotti sono stati compilati e firmati dal convenuto, che quindi ne era perfettamente a conoscenza.

In definitiva, non si verte nella fattispecie in ipotesi di "*citazione a sorpresa*" e in nulla risulta lesa la convenuta da queste acquisizioni documentali, tanto è vero che il diritto di difesa ha potuto espletarsi in modo ampio e diffuso su ogni aspetto della vicenda a giudizio (cfr. Sezione giur. Piemonte, sent. n. 139/2023; Sezione giur. Lombardia, sent. n. 152/2020).

2.3 Non possono trovare accoglimento neppure le contestazioni sviluppate dalla difesa in ordine all'asserita carente attività istruttoria svolta dal PM, in tesi lesiva di quanto disposto dall'art. 67, c. 7, e 55 del c.g.c. laddove l'attore, pur avendo acquisito nuovi elementi in fase istruttoria a seguito delle controdeduzioni del convenuto, non ha

disposto l'audizione del sig. OMISSIS, testimonianza che sarebbe, sempre in tesi difensiva, di per sé dirimente in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito. Ciò in quanto spetta alla discrezionalità inquirente del Pubblico Ministero valutare gli elementi istruttori raccolti in fase pre processuale, anche in ordine ai fatti ed alle circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile (art. 55, c. 1, c.g.c.). E tali valutazioni istruttorie non sono sindacabili dal giudice, non essendo prevista nel processo contabile la figura del giudice per le indagini preliminari, tipica del processo penale. Pertanto, al di là del sindacato sulla nullità dell'atto di citazione nei casi previsti dal codice (art. 86, c. 3, c. 6 e art. 87), le lamentate carenze istruttorie possono rilevare solo nel giudizio di merito, in termini di eventuale carenza di prova, come peraltro evidenziato dalla stessa difesa (v. Sezione giur. Calabria, sent. n. 125/2023).

2.4 Sempre in via preliminare, vanno respinte le richieste istruttorie formulate dalla parte convenuta, in quanto superflue ai fini del decidere, tenuto conto dell'abbondante corredo probatorio già presente agli atti del giudizio.

2.5 Nel merito, il Collegio ritiene la domanda attorea infondata, per i motivi di seguito specificati.

2.5.1 Il Requirente sostiene che il sig. A.M. avrebbe illecitamente ceduto a terzi i propri buoni pasto (a fronte di un pacifico obbligo contrattuale di utilizzo personale del beneficio) deducendo ciò dal raffronto tra l'orario delle timbrature in uscita dal lavoro, risultante dall'apparecchio marcatempo, e l'orario di consumazione del pasto dichiarato dal

convenuto negli appositi moduli cartacei, tenuto anche conto dell'orario di chiusura dell'esercizio commerciale presso cui il convenuto era solito recarsi per pranzo (ore 13.00). In sostanza, in base ad un ragionamento induttivo presuntivo, l'attore ritiene che il convenuto non si sarebbe mai recato di persona a ritirare e/o consumare il pasto nel periodo considerato, in quanto i tempi di percorrenza tra la sede municipale e l'esercizio commerciale non avrebbero consentito di consumare il pasto nell'orario dichiarato sul modulo cartaceo. Non è quindi in discussione la spettanza dal punto di vista contrattuale e normativo del buono pasto per le giornate contestate (n. 280 buoni pasto), ma solo il mancato utilizzo da parte del beneficiario sulla base della prova indiziaria appena descritta (originariamente erano contestati anche altri n. 68 buoni pasto che, tuttavia, per n. 31 buoni pasto sono stati considerati legittimamente usufruiti a fronte delle giustificazioni presentate; mentre per n. 37 buoni pasto la pretesa risarcitoria si è esaurita, atteso che il convenuto ha già restituito all'ente la somma corrispondente).

2.5.2 Come noto, in base all'art. 2727 c.c. le presunzioni sono le conseguenze che la legge (presunzioni legali) o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto. Inoltre, le presunzioni semplici, in quanto non stabilite dalla legge, sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice (ex art. 115-116 c.p.c.; art. 95 c.g.c.) *“il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”* (art. 2729 c.c.). Una presunzione è grave quando è dotata di un grado di persuasività elevato e riesce a resistere ad eventuali obiezioni; è precisa quando non è suscettibile di diverse interpretazioni; è concordante

quando più indizi connessi tra di loro confluiscono nella medesima direzione e corroborano la stessa circostanza fattuale. Solo in presenza contestuale di tali tre caratteristiche l'indizio, secondo il canone di valutazione delle prove del "*più probabile che non*" tipico del processo contabile e civile (v. questa Sezione, sent. n. 56/2022), è in grado di fornire la prova completa dei fatti dannosi contestati nel giudizio di responsabilità amministrativa (*ex multis*, Cassazione civile sez. III, 19/03/2024, n. 7350; Cassazione civile sez. III, 12/03/2024, n. 6625; Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, n. 3205; Cassazione civile sez. III, 01/02/2024, n. 3035; Corte Conti, Appello sez. II, sent. n. 252/2016; Corte Conti, Appello sez. II, sent. n. 91/2017; Corte Conti, Appello sez. III, sent. n. 358/2017). A tal fine, il Giudice è tenuto a seguire un procedimento articolato in due momenti valutativi concatenati: una valutazione analitica degli elementi acquisiti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza indiziaria e conservare quelli che, già singolarmente, mostrino un'efficacia probatoria almeno potenziale; e una valutazione sintetica degli indizi selezionati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire la prova presuntiva che magari non potrebbe dirsi raggiunta in base ad una valutazione atomistica (Corte Conti, Appello sez. II, sent. n. 252/2016; Corte Conti, Appello sez. II, sent. n. 1101/2016).

2.5.3 Poste tali coordinate valutative della prova, il Collegio ritiene che gli indizi su cui il Pubblico ministero ha fondato la pretesa risarcitoria non siano idonei a provare la condotta contestata, in quanto carenti dei requisiti della gravità, precisione e concordanza e, quindi, in base al

criterio di giudizio del “*più probabile che non*”, non siano in grado di dimostrare la responsabilità amministrativa del convenuto.

2.5.4 La difesa ha infatti provato, tramite la deposizione del titolare dell'esercizio commerciale “*OMISSIS*” di OMISSIS, sig. OMISSIS, raccolta in sede di indagini difensive ex articoli 327 *bis*, 391 *bis*, 391 *nonies* c.p.p., valutabili anche nel processo contabile quali dichiarazioni di terzo aventi natura giuridica di prove atipiche (Corte conti, Appello sez. II, sent. n. 100/2021), che il sig. A.M. ha sempre consumato personalmente il pasto durante il periodo in contestazione presso la suddetta gastronomia. La dichiarazione del sig. OMISSIS, oltre a non essere stata specificamente contestata dal Requirente (art. 95 c.g.c.), appare assai chiara e precisa laddove conferma che il convenuto, noto al gestore dell'esercizio in quanto cliente abituale, si era sempre recato di persona – nel periodo oggetto di contestazione – presso il suddetto alimentari per consumare il pasto, costituito da un prodotto fresco da consumare in giornata. Ciò mina in radice la plausibilità del ragionamento induttivo sviluppato dall'attore, laddove la gravità e la precisione dell'indizio vengono fortemente compromesse dalla dichiarazione del terzo di senso completamente opposto alla tesi della Procura.

D'altro canto, il Procuratore non fornito alcuna prova concreta dell'asserita cessione a terzi dei buoni pasto contestati, se non attraverso la ridetta presunzione, basata su un poco attendibile giudizio di verosimiglianza consistente nei tempi di percorrenza, già di per sé incerti e variabili per svariati fattori, tra la sede municipale di OMISSIS

e la posizione dell'alimentari a OMISSIS. Non è stato, infatti, dimostrato chi avrebbe in realtà beneficiato dei buoni pasto del sig. M. e quale eventuale utilità o profitto il convenuto ne avrebbe ritratto. Oltretutto, è pacifico tra le parti che il sig. M. non utilizzava buoni pasto cartacei, bensì era dotato di un *badge* magnetico, peraltro non funzionante ed era quindi costretto a compilare giornalmente un foglio sostitutivo denominato "*modulo rilevazione transazioni*" (dunque non risulta neppure chiaro come sarebbe concretamente avvenuta l'asserita cessione a terzi).

Né l'orario di apertura del locale gestito dal sig. OMISSIS, che secondo la Procura chiudeva alle ore 13.00 in base ad informazioni reperite online (doc. 2, all. 6 alla citazione), di per sé poco attendibili, è idoneo a rendere l'indizio grave, preciso e concordante, giacché appare certamente plausibile, per una gastronomia, che l'orario di chiusura a pranzo sia variabile di giorno in giorno in base all'affluenza dei clienti.

Per quanto attiene, poi, all'indicazione sul modulo cartaceo di rilevazione delle transazioni (utilizzato dal convenuto durante il lungo periodo di malfunzionamento del tesserino elettronico) sempre del medesimo orario di fruizione del pasto, ossia le ore 12.45, appare molto più verosimile la tesi della Difesa, ossia che i moduli siano stati compilati con un po' di superficialità, indicando per comodità in modo ripetitivo sempre lo stesso orario di consumazione del pasto e dunque anche in questo caso è verosimile ("*più probabile che non*") che il sig. M. abbia effettivamente utilizzato un orario convenzionale per significare la consumazione del pasto in quella giornata. Peraltro, come rilevato dalla

difesa, non è previsto né nel modulo cartaceo, né nel regolamento Blu ticket l'obbligo di indicare con precisione l'orario di consumazione del pasto; ed effettivamente la disciplina contrattuale sull'utilizzo del buono pasto prevede solo che si abbia diritto al beneficio in caso di giornata lavorativa di almeno 6 ore con rientro pomeridiano ed il buono deve essere utilizzato in giornata lavorativa. Nulla prevede il contratto in ordine all'orario di consumazione del pasto, se non che la pausa pranzo debba essere di almeno 30 minuti (v. art. 65 rubricato "*Mensa*" del CCPL 2016-2018).

Non si è, quindi, plausibilmente, trattato di una falsa dichiarazione, bensì di una compilazione, probabilmente non estremamente precisa, anche perché ripetuta per lungo periodo (e mai contestata fino a quel momento), di un orario standard di consumazione del pasto. Peraltro, è stato dimostrato che il convenuto ha in più occasioni segnalato all'ufficio competente (all. 2 e 4 alla memoria difensiva) il malfunzionamento del tesserino magnetico dotato di microchip per l'utilizzo dei buoni pasto (mentre lo stesso risultava operativo per le timbrature di accesso e recesso dal lavoro); tuttavia il *badge* non è stato sostituito per un lungo periodo (la prima segnalazione di malfunzionamento risale al febbraio del 2013 e il tesserino viene sostituito solo nel maggio 2022, v. doc. 2, all. 6, alla citazione) ed è per questa circostanza che il sig. M. lo ha surrogato con la ripetitiva compilazione del citato modulo cartaceo per la fruizione dei buoni pasto, senza porre particolare attenzione alle timbrature in uscita dal lavoro a pausa pranzo.

2.5.5 In definitiva, le presunzioni su cui si è fondato l'atto di citazione per

contestare la cessione a terzi dei buoni pasto, basate sostanzialmente sui tempi di percorrenza dalla sede municipale all'esercizio commerciale e sull'ipotetico orario di chiusura del locale come riportato in Internet, si prestano alle obiezioni sopra viste che le rendono carenti degli essenziali requisiti di gravità, precisione e concordanza alla luce degli elementi probatori forniti dalla difesa, ed escludono la presenza del danno come prospettato.

2.5.6 Ciò detto con riferimento all'elemento oggettivo dell'illecito, il Collegio ritiene che le medesime considerazioni appena sviluppate siano parimenti idonee ad escludere anche la sussistenza dell'elemento soggettivo.

Non è ravvisabile il dolo, neppure nell'ipotesi attenuata del dolo eventuale, in quanto non è stata fornita prova attendibile della cessione dei buoni pasto a terzi e, anzi, come sopra visto, esiste agli atti prova contraria che documenta il fatto del consumo personale dei pasti da parte del convenuto nell'intero periodo considerato (all. 1 alla memoria difensiva).

È carente anche la colpa grave, peraltro non contestata ed eventualmente rilevabile solo per i fatti commessi nel periodo fino alla data di entrata in vigore dell'art. 21 del decreto legge 16/07/2020 n. 76 che ha limitato le fattispecie di responsabilità amministrativa al solo dolo (Corte conti, Appello sez. I, sent. n. 234/2020), giacché non risulta rimproverabile al convenuto alcun comportamento gravemente negligente, imprudente o imperito nell'utilizzo del buono pasto. L'imprecisione con cui il M. ha compilato i moduli sostitutivi con

indicazione ripetitiva sempre del medesimo orario di consumazione del pasto non può certo considerarsi – in base ad un valutazione prognostica *ex ante* – una negligenza intollerabile ovvero una trascuratezza imperdonabile, ed è indubbiamente conseguente anche all'inefficienza dell'amministrazione che, benché sollecitata dal convenuto, non ha sostituito per lungo tempo la tessera elettronica (*badge*) di rilevazione presenze e consumazione pasti (art. 1227, c. 2, c.c. "*il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*"). Invero, appare chiaro che, se la tessera per la rilevazione e contabilizzazione dei buoni pasto fosse stata prontamente sostituita o avesse regolarmente funzionato vi sarebbe stata certezza sull'orario di consumazione dei pasti. Inoltre, è carente altresì la prevedibilità dell'evento dannoso, quale elemento sintomatico della colpa grave, da valutarsi *ex ante*, atteso che il comportamento del convenuto si è ripetuto per vari anni senza mai subire contestazioni di sorta (fino all'apertura del procedimento disciplinare avvenuta solo con l'atto di contestazione dell'addebito d.d. 29/04/2022, doc. 2, all. 1, atto di citazione) ingenerando evidentemente un ragionevole affidamento sulla correttezza della condotta sino ad allora tenuta.

2.6 In conclusione, per i motivi sopra esposti, la pretesa attorea non può essere accolta per mancanza di prova del danno e per carenza dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato.

2.7 Ai sensi dell'art. 31, c. 2, del c.g.c., spetta al convenuto la rifusione delle spese affrontate per la difesa in giudizio che, in applicazione dei

	parametri offerti dal D.M. 55/2014, vengono liquidate, a carico del	
	Comune di OMISSIS, in complessivi euro 906,00, oltre a spese generali,	
	IVA e CPA come per legge.	
	2.8 In mancanza di soccombenza nulla è dovuto in ordine alle spese di	
	giustizia, che restano a carico dell’Erario.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL	
	SEDE DI TRENTO	
	definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza,	
	deduzione ed eccezione, respinge la domanda attorea e liquida gli	
	onorari e i diritti di difesa nella misura di euro 906,00 (novecentosei/00),	
	oltre a spese generali ed accessori di legge, da porre a carico del	
	Comune di OMISSIS.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio	
	2024.	
	Il Cons. estensore	Il Presidente
	(Massimo AGLIOCCHI)	(Chiara BERSANI)
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 6 giugno 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	dott. Bruno MAZZON	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	17	

	DECRETO	
	Si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a cura	
	della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza,	
	l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma,	
	per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici	
	o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità	
	e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.	
	Il Presidente	
	(Chiara BERSANI)	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositato in Segreteria il 6 giugno 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	dott. Bruno MAZZON	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del	
	D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della	
	presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione	
	giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di	
	comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi dei soggetti nominati.	
	Trento, 6 giugno 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	dott. Bruno MAZZON	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	18	

[illegible]